

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Testo coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 28/03/2007

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizione di fabbricati e aree
Articolo 3	Aree Edificabili
Articolo 4	Abitazione principale e assimilate
Articolo 5	Pertinenze dell'abitazione principale
Articolo 6	Ulteriori detrazioni per le abitazione principali
Articolo 7	Locazione di immobile ad uso abitativo Legge 431/1998
Articolo 8	Alloggi occupati, residenze secondarie e alloggi sfitti
Articolo 9	Esenzioni
Articolo 10	Riduzioni per fabbricati inagibili
Articolo 11	Fabbricati di interesse storico e artistico
Articolo 12	Versamenti e Riscossioni
Articolo 13	Sospensione, differimento e dilazione di pagamento
Articolo 14	Rimborsi
Articolo 15	Liquidazione e Accertamento
Articolo 16	Interessi
Articolo 17	Riscossione Coattiva
Articolo 18	Potenziamento attività di controllo
Articolo 19	Sanzioni
Articolo 20	Attenuazione delle sanzioni
Articolo 21	Norme finali
Articolo 22	Disposizioni transitorie

Articolo. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) per **fabbricato** s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per **area fabbricabile** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale adottato dal Comune.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, la qualifica di imprenditore agricolo, così come definita dall'art. 58 del decreto legislativo 446/97, deve essere posseduta complessivamente dai vari contitolari, almeno per il 50 per cento delle quote di possesso.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

c) per **terreno agricolo** s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sono considerati terreni agricoli tutti i terreni di dimensione superiore a metri quadrati 2.000.=

Articolo 3 - Aree Edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale individua, con apposito provvedimento, i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili site nel territorio del Comune.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando il valore dichiarato dal soggetto passivo non risulti inferiore al valore di stima calcolato sulla base dei criteri di cui al provvedimento del Consiglio Comunale.

2. bis Abrogato (dall'1/1/2006)

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. Per le aree che saranno destinate ad edificabili da eventuali varianti al PRG vigente, l'imposta sarà dovuta sul valore dell'area edificabile dall'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti che definiscono le nuove destinazioni urbanistiche.

5. Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili in relazione ad eventuali modifiche al PRG vigente, l'imposta sarà dovuta sul valore dell'area edificabile fino all'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti che definiscono le nuove destinazioni urbanistiche.

Articolo 4 - Abitazione principale e assimilate

1. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come definita al comma precedente, solo ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ad un parente fino al 2° grado civile, che la occupa quale propria abitazione principale;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è presentata la richiesta di variazione;

2.bis Sono equiparate, altresì, all'abitazione principale, come definita al comma 1, sia per il riconoscimento dell'aliquota ridotta che della detrazione d'imposta, le unità immobiliari che due soggetti si concedono reciprocamente in uso gratuito quando ricorrano tutte le seguenti condizioni :

- i due soggetti siano tra loro parenti entro il 1° grado civile;
- entrambe le unità immobiliari interessate dalla reciprocità nella concessione dell'uso gratuito siano situate nel Comune di Zola Predosa;
- per entrambi i soggetti concedenti l'uso gratuito, l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze concesse in uso siano le uniche proprietà nel Comune di Zola Predosa.

2.ter La detrazione d'imposta, fruibile per ogni singola unità abitativa nella misura massima fissata per ciascun anno dall'organo competente, può essere utilizzata solo ed esclusivamente dai soggetti che effettivamente, sulla base delle risultanze anagrafiche, si concedono reciprocamente l'uso gratuito delle abitazioni.

3. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'agevolazione indicata ai commi precedenti, mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

La dichiarazione sostitutiva deve pervenire al Servizio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si verificano i presupposti ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino al permanere delle medesime condizioni, che saranno verificate direttamente dall'ufficio.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, nel caso di fruizione delle agevolazioni, sarà sanzionata, ai sensi dell'art.14 comma 3 D.Lgs.504/1992, con applicazione di una sanzione che potrà variare fra un minimo di euro 51,46 ed un massimo di euro 258,23.

Articolo 5 – Pertinenze dell’abitazione principale

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendo, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Articolo 6 – Ulteriori detrazioni a favore delle abitazioni principali

1. In aggiunta alla detrazione per l’abitazione principale, determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta, anch’essa determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8 sopra indicato, ai soggetti passivi che rientrano nelle categorie sotto specificate, a condizione che tutti i componenti del nucleo familiare possiedano all’1 gennaio dell’anno d’imposta, sul territorio del Comune di Zola Predosa, il solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze annesse allo stesso:

- a) nuclei famigliari con tre figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta e con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
- b) nuclei famigliari composti da cinque o più componenti alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta e con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
- c) nuclei famigliari con quattro o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta e con reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non superiore ad euro 39.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF;
- d) coppie con mutuo per l’acquisto della prima casa contratto da non più di 6 anni alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, dove entrambi i soggetti che compongono la coppia sono di età inferiore a 37 anni alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta e con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente, non superiore ad euro 34.000,00 annui lordi, imponibili ai fini IRPEF, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nell’anno di riferimento del reddito.

2. Le ulteriori detrazioni di imposta sono fra loro alternative e non cumulabili.

3. Ai fini del riconoscimento delle ulteriori detrazioni, il contribuente interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti entro il 31 dicembre di ciascun anno; l’omissione di tale adempimento farà venire meno il diritto al riconoscimento dell’agevolazione.

4. La mancata presentazione della documentazione richiesta, nel caso di fruizione delle agevolazioni, sarà sanzionata, ai sensi dell'art.14 comma 3 D.Lgs.504/1992, con applicazione di una sanzione che potrà variare fra un minimo di euro 51,46 ed un massimo di euro 258,23.

Articolo 7 – Locazione di immobile ad uso abitativo Legge 431/1998

1. Ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta, qualora approvata con apposita deliberazione contestualmente all'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione, il contribuente interessato è tenuto a presentare, quale presupposto per la fruizione dell'agevolazione, copia del contratto di locazione, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti.
2. La presentazione della documentazione richiesta deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino al permanere delle medesime condizioni.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta, nel caso di fruizione delle agevolazioni, sarà sanzionata, ai sensi dell'art.14 comma 3 D.Lgs.504/1992, con applicazione di una sanzione che potrà variare fra un minimo di euro 51,46 ed un massimo di euro 258,23.

Articolo 8 – Alloggi occupati, residenze secondarie e alloggi sfitti

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare annualmente alle unità classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione dell'A10), le abitazioni e relative pertinenze prive di contratto di locazione sono considerate:
 - a) Abitazioni diversamente occupate quando concesse, a qualsiasi titolo, a soggetto, anche al di fuori dei vincoli di parentela, purché regolarmente dichiarate ai fini della tassa rifiuti;
 - b) Residenze secondarie o "seconda casa" quando arredate e idonee per essere utilizzate in qualsiasi momento, e quindi regolarmente dichiarate ai fini della tassa rifiuti, che il proprietario tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o saltuario, avendo la propria abitazione principale nonché residenza anagrafica in un'altra unità immobiliare;
 - c) Alloggi sfitti quando privi di regolare contratto di locazione, di denuncia ai fini della tassa rifiuti e di collegamento alle utenze o, se collegate, privi di consumi.

Articolo 9 - Esenzioni

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 7 comma 1 lett.i) del D.Lgs. 504/92 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 10 - Riduzioni per fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con intervento di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della Legge Regionale n.31 del 25/11/2002 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretto alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese e carico del proprietario dell'immobile, che allega idonea documentazione alla richiesta;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. In quest'ultimo caso il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 504/92.

Articolo 11 – Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico, sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089/1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani utilizzando il concetto di vano catastale medio, che si assume pari a mq.18 (diciotto), dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto.

Articolo 12 – Versamenti e Riscossioni

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile condiviso.

2. La norma del comma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo del tributo relativo all'annualità risulta pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici). Il tributo è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.

4. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, effettua la riscossione del tributo, sia in autotassazione sia a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario, in aggiunta o in sostituzione del pagamento presso il Concessionario del servizio Riscossione dei Tributi.

Articolo 13 – Sospensione, differimento e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di imposte arretrate per un importo complessivamente superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila), può eccezionalmente consentire il pagamento delle somme dovute in rate bimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di 6 (sei) previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila), il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

2 bis. Di norma, la rateizzazione è concessa sull'importo complessivo del provvedimento di accertamento; qualora il soggetto interessato manifestasse la volontà di aderire formalmente all'atto notificato, potrà corrispondere l'importo delle sanzioni ridotte, come previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla notifica e richiedere la rateizzazione solo sugli importi relativi all'imposta e agli interessi.

Articolo 14 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Sulle somme dovute, al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita all'art. 16 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo relativo alla sola imposta per ogni annualità risulta pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici). Il rimborso è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il limite predetto.

5. Le somme che sono riconosciute a credito del contribuente dal Funzionario Responsabile dell'Imposta, possono essere compensate con gli importi ancora dovuti a titolo di ICI per i periodi futuri ovvero a fronte di provvedimenti di accertamento notificati e non ancora pagati, purché non ancora attivata la fase di riscossione coattiva. Il contribuente è tenuto - entro 15 giorni dal riconoscimento delle somme a suo credito - ad informare il Servizio Tributi circa l'applicazione della compensazione, avendo cura di precisare annualità ed importi, oltre al numero dell'atto nel caso di compensazione con accertamenti notificati.

Articolo 15 - Liquidazione e accertamento

1. In considerazione degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili fino alla concorrenza di euro 12,00 (dodici) o di crediti costituiti anche solo da sanzioni e interessi fino alla concorrenza del medesimo importo.

2. Abrogato (dall'1/1/2007)

3. Abrogato (dall'1/1/2004)

4. Il credito tributario è comunque dovuto per l'intero ammontare se il relativo importo supera il predetto limite.

5. Quanto disposto dai precedenti commi si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.

6. Contestualmente all'approvazione del piano esecutivo di gestione, anche in relazione alla potenzialità operativa dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale, di concerto con il Funzionario Responsabile del Tributo, decide annualmente il programma dell'attività di controllo e le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica, tenendo conto delle scadenze di legge.

7. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito nello stato passivo delle procedure fallimentari, delle esecuzioni immobiliari o di altre procedure concorsuali, qualora il credito vantato dal Comune non superi complessivamente euro 300,00.

Articolo 16 – Interessi

1. Gli interessi sulle riscossioni e sui rimborsi dell'imposta comunale sugli immobili sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17 – Riscossione Coattiva

1. Decorsi inutilmente i termini di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, le somme non versate sono rimosse coattivamente così come previsto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di accertamento dei tributi comunali.

2. Le somme poste in riscossione coattiva costituiscono obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art.1282 del Codice Civile, e producono interessi legali nella misura stabilita dalla legge vigente con decorrenza dalla data definita al precedente comma 1.

Articolo 18 - Potenziamento attività di controllo

1. Nel bilancio di previsione possono essere annualmente stanziare congrue cifre:

a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta alla evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri immobiliari;

b) per compensi incentivanti al personale interessato, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili recuperata, comunque coordinati col sistema incentivante contrattualmente vigente per tutto il personale comunale.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di I.C.I., l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn.471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario Responsabile dell'imposta, il quale, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, ne determina l'entità.

3. Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto Funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per

l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 20 – Attenuazione delle sanzioni

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi, qualora la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche o attività di accertamento da parte dell'ufficio preposto, il soggetto interessato può sanare la violazione commessa versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo contestualmente al versamento dell'imposta dovuta nonché al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale, vigente in ciascun periodo d'imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con la comunicazione, all'Ufficio competente, di tutti gli elementi necessari all'individuazione della esatta posizione tributaria del soggetto, anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio, e la trasmissione della fotocopia del bollettino di versamento.

2. Il soggetto interessato alla regolarizzazione delle eventuali violazioni commesse, potrà sanare la propria posizione tributaria effettuando i dovuti versamenti e presentando al Comune la relativa documentazione entro il 31/12/2005.

3. Nei confronti di chi ha effettuato il versamento dell'imposta dovuta con un ritardo non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, la sanzione per tardivo versamento è applicata nella misura ridotta del 10% (dieci per cento) anziché del 30% (trenta per cento).

4. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 21 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le disposizioni previste dal regolamento sulla disciplina delle attività di accertamento.

Articolo 22 - Disposizioni Transitorie

1. In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 472/97, alle violazioni commesse prima dell'1 aprile 1998, saranno applicate le sanzioni più favorevoli per il contribuente risultanti dal confronto fra le disposizioni normative e regolamentari attuali e quelle precedenti l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 in materia di riordino del sistema sanzionatorio.